



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di BRESCIA

PARERE n. 24 DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021/2023

PREMESSA

In data 28/12/2020, con delibera n. 58, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

In data 28/12/2020, con delibera n. 57, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021/2023;

In data 28/04/2021, con delibera n. 15, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2020.

Nel corso di questi mesi il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ha subito variazioni in termini di competenza e di cassa.

In data 05/07/2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, nominati con delibera consigliere n. 42 del 30/11/2020, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del TUEL e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'aggetta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero

della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,

nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 03/07/2021;
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 02/07/2021.

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il Collegio pertanto atto che non sussiste la necessita di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione ai competenza e nella gestione in conto residui,.

CONSIDERATO

- che, a seguito delle variazioni di assestamento adottate, non sussiste, con i dati attualmente a disposizione, alcuna ipotesi di squilibrio finanziario e che pertanto il presente provvedimento non è finalizzato all'adozione di misure atte a ripristinare l'equilibrio di bilancio ma esclusivamente a dare atto dell'insussistenza delle ipotesi di squilibrio di cui all'art. 193 del D. Lgs 267/2000 a seguito del permanere degli equilibri generali di bilancio nonché alla ricognizione sullo stato attuativo dei programmi;
- che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una situazione di equilibrio rispetto al riaccertamento effettuato in sede di rendiconto di gestione;
- che sono rispettati gli equilibri di bilancio previsti dalla Legge, come si evince dalla relazione accompagnatoria e dai seguenti prospetti:
 - a) prospetto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esercizio 2021/2023
 - b) quadro generale riassuntivo esercizio 2021/2023 (Allegato n. 9 - Bilancio di previsione);

VISTO

- il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria, dott.ssa Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che in conto residui.

Darfo Boario Terme, 12 luglio 2021.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(firmato digitalmente)

dott. Mauro Golino

dott.ssa Marzia Grolla

dott. Stefano Aldovisi